



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

ANNO: 2026

N. 1332

Data 12/08/2026

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELLO STUDIO NO PROFIT
DENOMINATO: "MATCHED SIBLING ALLOGENIC STEM CELL TRANSPLANTATION
WITH ADOPTIVE IMMUNOTHERAPY WITH REGULATORY AND CONVENTIONAL T
CELLS FOR HIGH RISK ACUTE MYELOID LEUKEMIA" CODICE MATCH TREG DA
EFFETTUARSI PRESSO LA UOC DI EMATOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA,
RESPONSABILE DELLO STUDIO NEL CENTRO PARTECIPANTE DOTT.SSA STELLA
SANTARONE.**

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Autorizzazione all'esecuzione dello studio NO profit denominato: *"MATCHED SIBLING ALLOGENIC STEM CELL TRANSPLANTATION WITH ADOPTIVE IMMUNOTHERAPY WITH REGULATORY AND CONVENTIONAL T CELLS FOR HIGH RISK ACUTE MYELOID LEUKEMIA"* codice MATCH Treg da effettuarsi presso la UOC di Ematologia della Asl di Pescara, Responsabile dello studio nel centro partecipante Dott.ssa Stella Santarone.

Letta la relazione del Direttore Sanitario Aziendale che qui si riporta integralmente:

Considerato che il *"Regolamento per la disciplina delle sperimentazioni cliniche e studi condotti presso la ASL di Pescara"* adottato dalla Asl di Pescara con delibera n° 1546 dell'11.10.2024, all'art. 7 descrive dettagliatamente l'iter autorizzatorio di studi/sperimentazioni clinici;

Vista la Delibera n. 1820 del 06.12.2024 che istituisce il Comitato Operativo Multidisciplinare Aziendale per le Sperimentazioni/Studi clinici al fine di esprimere il proprio parere in merito alla congruità del budget di sperimentazione nella fase autorizzatoria, nonché nel monitoraggio periodico e finale delle sperimentazioni/studi clinici;

Considerato che il 31 gennaio 2022 è entrato in vigore il Regolamento UE n. 536/2014, adottato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione Europea il 16 aprile 2014;

Visto il D.M. 26 Gennaio 2023 – Individuazione di quaranta Comitati Etici Territoriali;

Visto il D.M. 27 Gennaio 2023 - Regolamentazione della fase transitoria ai sensi dell'articolo 2, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in relazione alle attività di valutazione e alle modalità di interazione tra il Centro di coordinamento, i comitati etici territoriali, i comitati etici a valenza nazionale e l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il D.M. 30 Gennaio 2023 – Definizione dei criteri per la composizione ed il funzionamento dei comitati etici territoriali;

Visto che l'Università degli Studi di Perugia ("Promotore") ha proposto la partecipazione della Asl di Pescara nello studio NO profit denominato: *"Matched sibling allogenic stem cell transplantation with adoptive immunotherapy with regulatory and conventional t cells for high risk acute myeloid leukemia"* da effettuarsi presso la UOC di Ematologia della Asl di Pescara, Responsabile dello studio nel centro partecipante della Asl di Pescara, Dott.ssa Stella Santarone.

Ritenuto che, ciascuna delle figure coinvolte dovrà rispettare le procedure gestionali e amministrativo contabili previste dal Regolamento aziendale;

Acquisita tutta la documentazione necessaria al fine di istruire la pratica, così come verificata nella seduta del giorno 24.06.2026 dal Comitato Operativo Multidisciplinare Aziendale per le Sperimentazioni/Studi Clinici dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara, che ha espresso parere favorevole sullo studio;

Preso atto che tale studio sarà svolto dal personale partecipante alla sperimentazione all'interno dell'orario di lavoro, in conformità a quanto statuito dall'art. 5.2 del *"Regolamento per la disciplina delle sperimentazioni cliniche e studi condotti presso l'Azienda Sanitaria di Pescara"*;

Sentito il DPO aziendale per quanto di competenza;

Considerato che il Titolare del trattamento ha preso atto dell'analisi dei rischi e della valutazione d'impatto relativamente al trattamento in oggetto, che il percorso di adeguamento delle misure di sicurezza aziendali è stato avviato e tenuto altresì conto dell'interesse degli assistiti nel ricevere le cure, considera il rischio accettabile e autorizza lo svolgimento del trattamento;

Dato atto dell'attestazione dei competenti Responsabili in ordine alla regolarità amministrativo-contabile e tecnica del presente provvedimento:

- Direttore della UOC Direzione Amministrative dei Presidi Ospedalieri e Territoriali;

Acquisito il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Direttore della UOC Direzione Amministrative dei Presidi Ospedalieri e Territoriali, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. che ne attesta la regolarità e la completezza;

Acquisiti per quanto di competenza i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore Amministrativo Aziendale e dal Direttore Sanitario Aziendale;

D E L I B E R A

Per tutto quanto sopra indicato, che qui si intende integralmente richiamato

- 1) di approvare** l'allegato schema di convenzione e di autorizzarne, per l'effetto, la sottoscrizione;
- 2) di autorizzare** il Responsabile della sperimentazione presso il Centro partecipante Asl di Pescara, Dott.ssa Stella Santarone, dirigente medico della UOC di Ematologia, ad effettuare lo studio denominato *"Matched sibling allogenic stem cell transplantation with adoptive immunotherapy with regulatory and conventional t cells for high risk acute myeloid leukemia"*.
- 3) di nominare** quale referente della Asl di Pescara, per lo studio di che trattasi, la Dott.ssa Stella Santarone, dirigente medico della UOC di Ematologia della Asl di Pescara;
- 4) di stabilire** che tale studio sarà svolto dal personale partecipante alla sperimentazione all'interno dell'orario di lavoro e in conformità a quanto statuito dall'art. 5.2 del "Regolamento per la disciplina delle sperimentazioni cliniche e studi condotti presso l'Azienda Sanitaria di Pescara";
- 5) di inviare** copia del presente atto al Direttore Sanitario Aziendale, al Direttore del Dipartimento Onco-ematologico, al Direttore UOC Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri e Territoriali, al Direttore Medico dei PP.OO., all'ufficio Privacy/Protezione Dati, alla UOC Controllo di Gestione, per quanto di rispettiva competenza;
- 6) di dare atto che**, ai sensi della Legge regionale n. 10/2022, decorsi i termini di pubblicazione di cui alla L. n. 69/2009, il presente provvedimento sarà soggetto a pubblicazione integrale.
- 7) di conferire** la clausola di immediata esecutività stante l'urgenza di dare inizio allo Studio in parola.

	ACCORDO PER LA CONDUZIONE DELLO STUDIO	
	“MATCHED SIBLING ALLOGENIC STEM CELL TRANSPLANTATION WITH	
	ADOPTIVE IMMUNOTHERAPY WITH REGULATORY AND CONVENTIONAL T	
	CELLS FOR HIGH RISK ACUTE MYELOID LEUKEMIA”	
	• Il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Universita’ degli Studi di	
	Perugia (“Co-Promotore”) con sede legale e domicilio fiscale in Piazza Lucio	
	Severi 1/8 – Edificio A- 06132 San Sisto – Perugia (PG); Codice fiscale e	
	P.IVA N. IT00448820548 nella persona del Direttore del Dipartimento Prof.	
	Francesco Grignani domiciliato per la carica presso la sede legale del	
	Dipartimento, autorizzato alla firma del presente contratto dal Consiglio di	
	Dipartimento del 25/06/2026;	
	E	
	• Azienda Ospedaliera di Perugia (d'ora innanzi denominata singolarmente	
	“ENTE”), con sede legale 06132 Perugia, Ospedale “Santa Maria della	
	Misericordia Sant’Andrea delle Fratte”, e sede amministrativa in 06129	
	Perugia, Piazzale Giorgio Menghini, 8/9, P.IVA N. 02101050546, in persona	
	del Direttore Generale, Dott. Antonio D’Urso, domiciliato per la carica presso	
	la sede legale dell’Azienda, munito di idonei poteri di firma	
	E	
	• Ospedale Civile Santo Spirito con sede legale in Via R. Paolini n. 47 –	
	65124 Pescara C.F. 01397530682 e P. IVA n. 01397530682, rappresentata	
	dal Direttore Generale p.t. Dott.Vero Michitelli, (di seguito denominata “Centro	
	Partecipante”),	
	dall'altra di seguito singolarmente/collettivamente anche “la parte”/“le parti”	
	PREMESSO CHE:	
	Il Promotore intende condurre lo studio interventistico dal titolo:	
	<i>Pagina n. 1 di 10</i>	

	MATCHED SIBLING ALLOGENIC STEM CELL TRANSPLANTATION WITH ADOPTIVE IMMUNOTHERAPY WITH REGULATORY AND CONVENTIONAL T CELLS FOR HIGH RISK ACUTE MYELOID LEUKEMIA – MATCH-Treg (qui di seguito identificato come “lo studio”);	
	con responsabile Scinetifico del Promotore Prof. Antonio Pierini;	
	1. La Dott.ssa Stella Santarone per il Centro partecipante ha dichiarato la propria disponibilità a svolgere lo studio predetto in conformità alle norme di buona pratica clinica e alle normative vigenti, accettando le procedure di monitoraggio, audit ed ispezione previste dal protocollo e dalla normativa vigente;	
	2. Il Centro partecipante possiede le competenze tecniche e scientifiche per condurre lo studio in questione;	
	3. Lo studio potrà iniziare successivamente all’emanazione del parere favorevole del Comitato Etico competente nonché al rilascio delle relative autorizzazioni ove previste;	
	4. Lo studio sarà condotto in accordo alla normativa vigente in materia di studi osservazionali;	
	5. Lo studio è condotto, per quanto applicabile, non a fini industriali, o, comunque, senza scopo di lucro coerentemente con quanto previsto nel DM del 30 novembre 2021 “Misure volte a facilitare e sostenere la realizzazione degli studi clinici di medicinali senza scopo di lucro e degli studi osservazionali e a disciplinare la cessione di dati e risultati di sperimentazioni senza scopo di lucro a fini registrativi, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52”;	
	Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale, tra le parti	
	Pagina n. 2 di 10	

	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
	Art. 1 - Premesse	
	Le premesse sono parte integrante del presente accordo;	
	Art. 2 - Oggetto	
	Il Promotore affida al Centro partecipante l'esecuzione dello studio secondo quanto	
	disposto dal protocollo approvato dal Comitato Etico Territoriale dell'Umbria, nella	
	seduta del 25/03/2026 e, altresì, sottoposto, al Comitato Etico Regione Abruzzo	
	(C.Et.R.A.) che, con verbale n. 66 del 23 luglio 2026, si è espresso con la presa d'atto;	
	Art. 3 - Responsabile	
	Il Promotore identifica nella Dr.ssa Stella Santarone, lo sperimentatore responsabile	
	dello studio presso il Centro partecipante .	
	Art. 4 - Durata	
	La partecipazione del Centro partecipante avrà inizio dalla data dell'ottenimento delle	
	autorizzazioni necessarie e durerà fino alla fine dello studio prevista di 4 anni (2 anni	
	per arruolamento e 2 anni per follow up).	
	Allo studio saranno arruolati n. 28 pazienti.	
	Art. 5 - Fornitura materiale	
	Il Promotore fornisce attraverso le modalità specificate nel protocollo il materiale	
	necessario per la raccolta dei dati previsti nello studio.	
	Art. 6 - Contributo scientifico	
	Il Promotore garantisce la citazione del contributo del Centro partecipante nelle sedi	
	o nelle riviste scientifiche in cui i risultati saranno riportati o stampati, in maniera	
	proporzionale al contributo fornito secondo quanto previsto nel protocollo di studio.	
	Art. 7 - Risultati	
	Il Promotore garantisce che a seguito del presente accordo non verrà fatto alcun uso	
	<i>Pagina n. 3 di 10</i>	

dei risultati diverso da quanto previsto dai meccanismi propri della comunicazione di risultati scientifici alla comunità scientifica nazionale o internazionale.

Art. 8 - Consenso informato

Lo **Sperimentatore principale** si impegna ad ottenere, prima della conduzione dello studio, il consenso informato scritto da ciascun paziente arruolato nello studio e il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016.

A tal fine si impegna a fornire al soggetto tutte le informazioni relative allo studio in conformità alle norme di buona pratica clinica, alle normative applicabili e in conformità ai principi etici contenuti nella dichiarazione di Helsinki.

Art. 9 - Protezione dei dati personali dei pazienti

9.1 Le Parti nell'esecuzione delle attività previste dal presente Contratto si impegnano a trattare i dati personali, di cui vengano per qualsiasi motivo a conoscenza durante lo Studio, nel rispetto degli obiettivi di cui ai precedenti articoli e in conformità a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ("GDPR"), nonché dalle correlate disposizioni legislative e amministrative nazionali vigenti, con le loro eventuali successive modifiche e/o integrazioni (di seguito, collettivamente, "Leggi in materia di Protezione dei dati") nonché delle "Linee guida per i trattamenti di dati personali nell'ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali" - 24 luglio 2008 G.U. n. 190 del 14 agosto 2008" del Garante per la Protezione dei Dati Personali e autorizzazioni generali in materia di ricerca scientifica e dati genetici del 5 giugno 2019, nonché di eventuali regolamenti degli Enti, purché comunicati preventivamente e specificamente al Promotore.

9.2 Con la sottoscrizione del presente Contratto, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei suoi dati personali, e dà il proprio esplicito consenso, per i

seguenti fini: i dati personali di ciascuna Parte e delle persone che per essa agiscono, sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per attività funzionali alla stipulazione ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Si precisa che i dati raccolti saranno conservati per il tempo di durata del rapporto contrattuale.

9.3 Nel rispetto delle Linee Guida 07/2020 dell'European Data Protection Board (EDPB), sui concetti di Titolare del Trattamento e di Responsabile ai sensi del GDPR, considerato che il coinvolgimento della Asl di Pescara è limitato all'accettazione del protocollo, difatti il responsabile scientifico della Asl di Pescara non ha contribuito alla stesura del protocollo di studio né alla definizione delle modalità e finalità del trattamento, considerato che il Promotore ha commissionato la sperimentazione determinando finalità e mezzi della stessa, il Centro di Sperimentazione agirà “per conto” del Promotore in qualità di Responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR. La disciplina di tale rapporto tra il Promotore e la Asl di Pescara sarà regolato con la sottoscrizione dall' “Accordo per il trattamento di dati personali con il Responsabile del Trattamento” che si allega al presente contratto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

9.4 Per le finalità dello Studio saranno trattati dati personali relativi alle seguenti categorie di interessati: soggetti partecipanti allo Studio; persone che operano per conto delle Parti. Tali interessati sono adeguatamente informati sul trattamento dei loro dati personali che li riguarda a mezzo di idonea informativa. Per le finalità dello Studio, saranno trattati le seguenti tipologie di dati personali: dati di cui all'art. 4 n. 1 del GDPR; dati rientranti nelle categorie “particolari” di dati personali - e in particolare dati relativi alla salute e, ove applicabile, alla vita sessuale, dati genetici - di cui all'art. 9 del GDPR. Tali dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza,

	trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art.5, comma 1 del GDPR.	
	9.6 Le Parti garantiscono che le persone da esse autorizzate a trattare dati personali	
	per le finalità dello Studio rispettino i principi posti a tutela del diritto alla protezione dei	
	dati personali e del diritto alla riservatezza, e che le persone che hanno accesso ai	
	dati personali siano obbligati a trattarli in conformità alle istruzioni dettate, in coerenza	
	con il presente articolo, dal titolare di riferimento.	
	9.7 Lo Sperimentatore principale è individuato dall'Ente quale persona autorizzata al	
	trattamento dei dati ai sensi dell'Art. 29 del GDPR e quale soggetto designato ai sensi	
	dell'Art. 2 quaterdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.	
	Lgs. .196/2003, come modificato con D. Lgs. 101/2018 per le attività della	
	sperimentazione in oggetto.	
	9.8 Lo Sperimentatore principale, deve informare in modo chiaro e completo, prima	
	che abbia inizio lo Studio (incluse le relative fasi prodromiche e di screening) ogni	
	paziente circa natura, finalità, risultati, conseguenze, rischi e modalità del trattamento	
	dei dati personali; in particolare il paziente deve essere informato sul fatto che le	
	Autorità nazionali e straniere, nonché il Comitato Etico, potranno accedere, nell'ambito	
	delle attività di monitoraggio, verifica e controllo sulla Sperimentazione, alla	
	documentazione relativa allo Studio così come anche alla documentazione sanitaria	
	originale del paziente, e che ad esse potranno anche accedere in visione, nell'ambito	
	delle rispettive competenze, Monitor e Auditor.	
	9.9 Lo Sperimentatore principale, sulla base delle informazioni da comunicare al	
	paziente individuate dal Promotore (tra cui eventuali soggetti terzi a cui questi ricorre	
	nello svolgimento dello studio) e secondo le modalità indicate regolamento UE	
	2016/679, deve acquisire dal paziente debitamente informato il documento di	
	consenso oltre che alla partecipazione allo Studio, anche, al trattamento dei dati.	
	L'Ente è responsabile della conservazione di tale documento.	
	<i>Pagina n. 6 di 10</i>	

	Il Promotore predispone i documenti (cd. “informativa”) da impiegare per informare le	
	persone partecipanti alla sperimentazione per ottenerne il consenso alla	
	Sperimentazione anche per ciò che riguarda il trattamento dei loro dati personali;	
	9.10 Qualora una parte accerti una violazione dei dati personali, si impegna a	
	comunicarlo all'altra entro 24 ore dal momento in cui la Parte ne è venuta a	
	conoscenza della violazione, ferma restando l'autonomia della stessa nella	
	valutazione della sussistenza delle condizioni e nell'adempimento degli obblighi	
	previsti dagli Artt. 33 e 34 del GDPR.	
	Art. 10 – Protocollo ed emendamenti	
	Lo Sperimentatore principale garantisce l'osservanza del protocollo di studio	
	approvato dal Comitato Etico e, nel tempo, di eventuali emendamenti valutati ed	
	approvati dal Comitato Etico medesimo.	
	Art. 11 – Obblighi dello Sperimentatore principale	
	Il Centro partecipante si impegna, per il tramite dello Sperimentatore principale :	
	▪ a compilare, per ogni soggetto che partecipa allo studio, le schede (in formato	
	cartaceo o elettronico) appositamente realizzate dal Promotore e garantisce	
	espressamente la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei dati riportati;	
	▪ a tenere distinte ed aggiornate le schede cartacee e le cartelle cliniche	
	ospedaliere (con i relativi documenti allegati) allo scopo di verificare	
	l'attendibilità dei dati;	
	▪ a conservare e custodire tutta la documentazione relativa allo studio in un luogo	
	sicuro per sette (7) anni dalla conclusione dello stesso.	
	Art. 12 - Monitoraggio	
	Il Centro partecipante garantisce l'accesso a personale del Promotore o di	
	Organizzazione da esso delegata, per le verifiche di qualità dei dati secondo quanto	
	Pagina n. 7 di 10	

previsto dalla normativa vigente.

Art. 13 - Ispezioni

Il **Centro partecipante** garantisce l'accesso a personale di Enti regolatori, a scopo ispettivo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 14 – Norma di rinvio

Lo **Sperimentatore** si impegna ad osservare, per tutto quanto non previsto dal protocollo di studio, la normativa vigente in materia di studi osservazionali.

Art. 15 – Proprietà dei dati

Il **Promotore** ha la piena ed esclusiva proprietà dei dati e dei risultati derivanti dallo studio.

Art. 16 – Garanzie di pubblicazione

Il **Promotore** ai sensi dell'art.5 comma 2 lettera c) del D.M. del Ministero della Salute 8 Febbraio 2013, garantisce la diffusione e la pubblicazione dei risultati dello studio multicentrico, anche in caso di risultati negativi, secondo quanto previsto dal protocollo, senza alcun vincolo e garantendo al centro partecipante visibilità proporzionale alla effettiva partecipazione. Il **Centro partecipante**, al fine di non vanificare la pubblicazione dei dati dello studio multicentrico, potrà diffondere e pubblicare i dati parziali relativi ai pazienti trattati presso di esso dopo la pubblicazione dei risultati globali dello studio multicentrico.

Art. 17 - Controversie

Il presente accordo è regolato dalla vigente legge italiana; nel caso di controversie derivanti dall'accordo, qualora le stesse non vengano definite in via di composizione amichevole, il Foro competente è quello del Promotore.

Art. 18 - Risoluzione

Il **Promotore** si riserva il diritto di richiedere la risoluzione del presente accordo, e

	quindi l'interruzione immediata dello studio nel caso di violazione da parte del Centro	
	partecipante , dei termini o degli obblighi assunti con il presente accordo, nonché di	
	quelli contenuti nel protocollo. Nel caso in cui le suddette irregolarità nella conduzione	
	dello studio siano suscettibili di rettifica, il Promotore potrà, a sua discrezione,	
	assegnare un termine di trenta giorni entro il quale il Centro partecipante dovrà	
	provvedere alla loro rettifica. Qualora ciò non avvenga nel suddetto termine, l'accordo	
	dovrà considerarsi risolto.	
	Art. 19 - Recesso	
	Ciascun contraente ha il diritto di recedere dal presente accordo con un preavviso	
	scritto di almeno trenta giorni. In caso di recesso, qualsiasi sia la parte che lo decida,	
	il Promotore manterrà la piena proprietà sui dati raccolti fino al momento del recesso	
	e il Centro partecipante avrà l'obbligo di fornire al Promotore tutti i dati divenuti	
	disponibili fino alla data del recesso.	
	Art. 20 - Oneri Fiscali	
	Il presente accordo viene redatto in un unico originale in formato digitale.	
	Imposta di bollo assolta dal Promotore con marca da bollo da Euro 16,00 n.	
	identificativo n. 01251105980303 del 08/06/2026 - n. 01251105980314 del	
	08/06/2026- n. 01251105980325 del 08/06/2026.	
	Il presente accordo è assoggettato a registrazione solo in caso d'uso. Le spese di	
	registrazione sono a carico esclusivo della parte che la richiede.	
	Letto, confermato, sottoscritto digitalmente.	
	Per il Promotore	
	Per il Dipartimento	
	Il Direttore	
	<i>Pagina n. 9 di 10</i>	

[illegible]

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo
Federico De Nicola
firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n.

Anno

Il Direttore

firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesca Rancitelli
firmato digitalmente

Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Rossano Di Luzio
firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Rossano Di Luzio ff

firmato digitalmente

Deliberazione n. 1332 del 12/08/2026 ad oggetto:

AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELLO STUDIO NO PROFIT DENOMINATO: "MATCHED SIBLING ALLOGENIC STEM CELL TRANSPLANTATION WITH ADOPTIVE IMMUNOTHERAPY WITH REGULATORY AND CONVENTIONAL T CELLS FOR HIGH RISK ACUTE MYELOID LEUKEMIA" CODICE MATCH TREG DA EFFETTUARSI PRESSO LA UOC DI EMATOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA, RESPONSABILE DELLO STUDIO NEL CENTRO PARTECIPANTE DOTT.SSA STELLA SANTARONE.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 13/8/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato